



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VI

Prot. Nr.

Allegati: 2

Roma,

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

- Segretariato Generale  
- Dip. Funzione Pubblica

Alle Amministrazioni Centrali dello  
Stato e alle Amministrazioni  
Autonome dello Stato

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i  
Ministeri

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato  
LORO SEDI

E per conoscenza:

Al Consiglio di Stato  
Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti  
Segretariato Generale

Al Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale del Personale e dei Servizi  
S E D E

Agli Enti pubblici non economici  
LORO SEDI

Agli Enti di ricerca e sperimentazione  
LORO SEDI

Alle Università degli Studi e alle  
Istituzioni Universitarie  
LORO SEDI

All'Istituto Nazionale di Statistica

OGGETTO: Liquidazione delle diarie di missione all'estero – Tabelle di lordizzazione – Anno 2026.

Con la presente circolare si comunicano i coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione all'estero, come determinati per l'anno 2026 nelle allegate tabelle A e B.

Gli aggiornamenti dei coefficienti in questione si rendono necessari a seguito delle modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) - introdotte dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – che ha ridotto l'aliquota relativa allo scaglione di reddito “*oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro*” dal 35 al 33 per cento per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Gli aggiornamenti tengono, inoltre, conto della circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), n. 6 del 30 gennaio 2026, che ha rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro che, rapportata a dodici mesi, è pari a 4.685,00 euro mensili. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, dovrà essere calcolata sulla parte eccedente questo ultimo importo.

I suddetti coefficienti sono utilizzabili unicamente per il personale rientrante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di diarie di missione all'estero.

Il Ragioniere Generale dello Stato